

[Nota \(2\) \(3\)](#)

1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. [\(1\)](#) [\(4\)](#)

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
- b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
- c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
- d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
- e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
- f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare. [\(5\)](#)

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni. [\(6\)](#)

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

[\[nota\]Note](#)

[\(1\) Ultimo periodo inserito dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia \(art. 32, c. 1, lett. m\)](#)

[\(2\) Accordo 20 gennaio 2016, rep. atti 5/CU - Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto](#)

[\(3\) Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025 - Invio comunicazioni amianto](#)

[\(4\) Comma 1 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva \(UE\) 2023/2668 \(amianto lavoro\)](#)

[\(5\) Comma 2 sostituito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva \(UE\) 2023/2668 \(amianto lavoro\)](#)

[\(6\) Comma 2-bis aggiunto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva \(UE\) 2023/2668 \(amianto lavoro\)](#)[\[/nota\]](#)

---

[\[nota\]Interpelli \(0\)](#)

[Interpello n. 2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità \(ESED\) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto](#)

## Art. 250 - Notifica

Ultima modifica: Sabato, 10 Gennaio 2026 19:41

Visite: 16104

---

[2009, n. 106.\[/nota\]](#)